



COMUNE DI AMENO

Provincia di Novara

Piazza Marconi 1 – 28010 AMENO (NO) – C.F./P.IVA n. 00452150030
Tel. 0322 998103 - fax 0322 998206 – mail: ufficio.tecnico@comune.ameno.novara.it PEC: ameno@pec.it

PE 76/2018

Oggetto: D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. - L.R. 01.12.2008, N. 32 e s.m.i.
Beni Paesaggistici
Autorizzazione comunale in virtù di delega di funzioni amministrative nelle zone soggette ai disposti del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i.
Comune di Ameno - Istanza: CERUTTI FELICE.
Oggetto: FORMAZIONE AUTORIMESSA INTERRATA E REALIZZAZIONE CANCELLINO PEDONALE
Autorizzazione Comunale n. 38/2018 del 19/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

- Premesso che l'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 stabilisce che le Regioni esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;
- Visto che l'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" prevede l'obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere da realizzare nelle zone tutelate ai sensi del succitato decreto legislativo;
- Visto che l'art. 3 comma 2 della Legge Regionale 01.12.2008, n. 32 e s.m.i. nelle zone sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 delega ai Comuni, che si avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico scientifiche delle Commissioni Locali per Il Paesaggio di cui all'art. 4 della citata L.R. 32/2008 e s.m.i., le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 così come normato dagli articoli sopra richiamati;
- Visto che il Comune di Ameno ha costituito con i Comuni di Armeno, Miasino e Pettenasco, la Commissione Locale per il Paesaggio, giusta convenzione stipulata in data 27.02.2009;
- Che con Deliberazione della Giunta Comunale di Armeno, quale Comune capofila, n. 14 in data 03.03.2009, si è provveduto alla nomina dei componenti;
- Che la Commissione è stata giudicata dalla Regione Piemonte, giusta D.D. 24.03.2009, n. 109, idonea all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di Paesaggio ai sensi della L.R. 32/2008 e s.m.i. e pertanto il Comune di Armeno è delegato al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008 e s.m.i.;
- Dato atto che le funzioni di Responsabile del Procedimento per dell'istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e Responsabile del Procedimento edilizio risultano separate;
- Vista l'istanza pervenuta in data **25/10/2018** prot. n. **4947** da **CERUTTI FELICE** nato a **BRIGA NOVARESE** il **21/12/1937**, residente in **VIA VEGEZZI, 2** a **AMENO (NO)** Codice Fiscale n.: **CRTFLC37T21B176W**, intesa ad ottenere l'autorizzazione ai sensi degli artt. 146 e 159 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i. per la realizzazione di **FORMAZIONE AUTORIMESSA INTERRATA E REALIZZAZIONE CANCELLINO PEDONALE** sull'immobile di sua proprietà sito in **Ameno VIA VEGEZZI, 2** e censito al C.T. al foglio n. **5** mappale/i n. **377**;
- Considerato che la zona risulta essere vincolata alle norme di tutela Paesaggistico in ragione di:
 - a. **Specifico atto amministrativo ai sensi degli artt. 157 D.Lgs. 42/2004 (D.M. 01.08.1985 – c.d. "Galassini")**;
 - b. Inclusionione nella categoria di cui all'art. 142, comma 1, lett. g) in quanto trattasi di area boscata.
 - c. Inclusionione nella categoria di cui all'art. 142, comma 1, lett. c) in quanto trattasi di area posta a meno di 150 metri dal Torrente Agogna.

- Considerato che il citato intervento rientra tra quelli disciplinati dall'art. 3 comma 2 della L.R. 01.12.2008, n. 32 e s.m.i.;
- Acquisito il parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del **26/10/2018** verbale n. **133**;
- Visto che con nota in data **29.10.2018** prot. n. **5001** , corredata dall'istanza, dagli elaborati grafici, dalla relazione paesaggistica e dal parere della Commissione Locale per il Paesaggio di cui al punto precedente, è stato richiesto il parere vincolante del Soprintendente ai sensi dell'art. 146, comma 5 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i.;
- Considerato che la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli ha ricevuto la documentazione in data **05.11.2018**;
- Considerato che la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli con nota prot. n. **15288** in data **17.12.2018** acquisita al protocollo comunale in data **18.12.2018** al n. **5770** ha espresso il seguente parere vincolante ai sensi dell'art 146 comma 5, del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i.: **“parere favorevole alle opere proposte”**
- Visto il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 e s.m.i.);
- Visto il D.P.C.M. 12.12.2005;
- Vista la Legge Regionale 03.04.1989, n. 20 e s.m.i.
- Vista la Legge Regionale 01.12.2008, n. 32 e s.m.i.;

AUTORIZZA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, della Legge Regionale 01.12.2008, n. 32 e s.m.i. e dell'art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, il Sig. **CERUTTI FELICE** nato a **BRIGA NOVARESE** il **21/12/1937**, residente in **VIA VEGEZZI, 2** a **AMENO (NO)** Codice Fiscale n.: **CRTFLC37T21B176W** alla realizzazione dell'intervento di **FORMAZIONE AUTORIMESSA INTERRATA E REALIZZAZIONE CANCELLINO PEDONALE** nel Comune di **Ameno** in **VIA VEGEZZI, 2** come da progetto presentato, alle seguenti condizioni: =====

TUTELA ARCHEOLOGICA:

Premesso che di norma i Centri Storici ed i Nuclei di Antica Formazione sono considerati a i fini della tutela “aree a rischio archeologico”, preso atto che il progetto di intervento, ubicato all'interno del Centro Storico, prevede la rimozione del terreno retrostante al muro di contenimento fino ad una quota inferiore al muro stesso, quindi potenzialmente al di sotto di eventuale terreno di riporto, valutato che allo stato attuale delle conoscenze sussista quindi il rischio che le operazioni in programma intercettino manufatti, strutture o stratigrafie di interesse archeologico, si segnala l'opportunità che i lavori di scavo siano effettuati con assistenza archeologica da parte di operatori archeologi di comprovata esperienza, senza onere alcuno per gli uffici della Soprintendenza, sotto la direzione scientifica dello stesso e con modalità da concordare con il funzionario archeologo competente per il territorio. Si richiede in ogni caso di comunicare con congruo anticipo (non inferiore a 10 giorni lavorativi) la data di inizio lavori, al fine di pianificare l'attività di ispezione da parte di funzionari della Soprintendenza, e il nominativo del professionista o della ditta archeologica eventualmente incaricata.

Si rammenta inoltre che, qualora durante i lavori di scavo si verificassero rinvenimenti fortuiti di reperti, strutture e stratigrafie di interesse archeologico, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (art. 90, 169 e 175 del D. Lgs 42/2004 e s.m.i.) degli art. 822,823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza scrivente o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio. E' fatto altresì obbligo di provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. L'eventuale rinvenimento fortuito di emergenze archeologiche nell'area oggetto del presente intervento potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto in realizzazione, nonché l'effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela

- In conformità ai disposti di cui all'art. 146, comma 11, del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i. e dell'art. 15 L.R. 20/89 e s.m.i. la presente autorizzazione Comunale è immediatamente efficace e viene trasmessa contestualmente al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali ed alla Regione Piemonte.
- L'autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Ameno, lì **19/12/2018**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Dott.ssa Noemi Brambilla